



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3597 del 2023, proposto dai signori Gaetano Scullino, Francesco Mauro, Mattia Berlanda, Luca Viale, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 44;

contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ventimiglia, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Tiziana Panetta, Marco Statari, Marco Prestileo, Maria Spinosi, Gemma Brancato, Comune di Ventimiglia, Commissione Elettorale Circondariale di Sanremo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 451/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 26 aprile 2023 il Cons. Ugo De Carlo e udito per gli appellanti l'avvocato Mariano Protto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Gaetano Scullino, Francesco Mauro, Mattia Berlanda e Luca Viale hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il ricorso da loro presentato per l'annullamento degli atti con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Ventimiglia ha escluso la lista "Scullino Sindaco" dalle operazioni elettorali relative all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Ventimiglia, da tenersi nelle giornate del 14 e 15 maggio 2023.

2. Gli appellanti, rispettivamente candidato Sindaco, candidato alla carica di consigliere comunale e delegati della lista civica "Scullino Sindaco", avevano impugnato l'atto di esclusione dalla competizione elettorale sulla scorta di due motivi.

2.1. Il primo contestava il mancato riconoscimento delle autenticazioni delle firme di sottoscrizione della lista da parte degli elettori perché effettuate da un avvocato che non risultava avere comunicato la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, né era inserito nel previsto elenco degli iscritti disponibili alle autenticazioni ex L. 53/1990, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ordine degli avvocati di Imperia aggiornato al 7.4.2023.

2.2. Il secondo motivo lamentava la violazione dei principi di imparzialità e di par condicio perché la decisione contestata era stata assunta con la partecipazione di persona che in quanto candidato a consigliere comunale per un'altra lista, avrebbe dovuto astenersi per incompatibilità.

3. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso sottolineando, quanto al primo motivo, che per la disponibilità dell'avvocato ad assumere la funzione di autenticatore delle sottoscrizioni previste nei procedimenti elettorali, deve assumere la forma scritta per poi essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ordine professionale, pubblicazione che riveste efficacia costitutiva così da dover precedere l'autenticazione delle firme degli elettori. Nel caso in esame non era stata offerta la prova della preventiva disponibilità dell'avvocato Cotta ad eseguire le autenticazioni, né della preventiva pubblicazione del suo nominativo nel sito internet dell'ordine degli Avvocati di Imperia. La rettifica operata dall'ordine professionale in data 17 aprile non consente di sanare la mancanza dei requisiti previsti per assumere la qualifica di certificatore per un avvocato, in quanto il soccorso istruttorio è istituito incompatibile con il procedimento elettorale che ha tempi di svolgimento molto rapidi che richiedono un tempestivo adempimento delle condizioni poste dalla legge per la presentazione delle candidature anche per non violare il principio della par condicio.

Il secondo motivo era infondato in fatto poiché il signor Riccardo Ramella che versava in una condizione di incompatibilità, non ha partecipato a nessuna delle due decisioni della Sottocommissione che sono state impuginate.

4. L'appello si fonda su tre motivi.

4.1. Il primo contesta il mancato riconoscimento della situazione di incompatibilità in cui si trova uno dei componenti della Sottocommissione elettorale.

In fatti è stata contestata innanzitutto la legittimità della delibera di cui al verbale n. 39 del 15 aprile 2023 cui ha partecipato il membro che si trovava in una condizione di incompatibilità. Tale situazione è stata riconosciuta anche dalla stessa Sottocommissione che nei provvedimenti successivi ha evitato di far partecipare il signor Ramella, ma ciò non ha sanato l'illegittimità compiuta poiché i verbali 46 e 56 sono meramente confermativi della decisione assunta alla presenza del membro incompatibile.

4.2. Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle autenticazioni

effettuate dall'avvocato Cotta affermando che l'art. 14, comma 1, L. 53/1990 non prevede alcun requisito di forma in punto di comunicazione all'Ordine di appartenenza né autorizzazione; l'unico onere è quello della preventiva comunicazione all'ordine di appartenenza della disponibilità a svolgere la funzione di certificatore. Lo stesso ordine professionale non ha imposto alcuna formalità in merito.

La comunicazione della disponibilità era avvenuta verbalmente all'ordine degli Avvocati di Imperia in data 14 marzo 2023 come confermato dal presidente del Consiglio dell'Ordine di Imperia che ha altresì precisato che il mancato inserimento sul sito Internet della disponibilità dell'avvocato Cotta è dipesa da un mero disguido.

In relazione a tale circostanza di fatto viene contestata l'affermazione della sentenza circa la natura costitutiva della pubblicazione sul sito Internet della disponibilità ad autenticare le firme nei procedimenti elettorali.

Secondo i ricorrenti l'adempimento ha efficacia meramente notiziale e di conseguenza i profili contestati, cioè l'oralità della comunicazione ed il ritardo nell'inserimento nell'elenco, non possano comportare l'invalidità dell'autenticazione e la rikusazione della lista, poiché si tratta di mere irregolarità sanabili.

Inoltre la possibilità di procedere al soccorso istruttorio è stata riconosciuta in alcuni casi dalla giurisprudenza amministrativa.

4.3. Il terzo motivo evidenzia la violazione dell'art. 14 l. 53/1990 in quanto la norma prevede la nullità delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni solo se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

In tutti gli altri casi le irregolarità debbono ritenersi sanabili, anche in ossequio al principio del favor participationis.

5. Nessuno delle controparti si è costituita in giudizio.

6. L'appello è fondato.

6.1. Il primo motivo non può essere accolto in quanto la persona che versava in una situazione di incompatibilità non ha sottoscritto l'atto che ha determinato l'esclusione: i verbali 46 e 56 non sono meramente confermativi della decisione assunta alla presenza del membro incompatibile, ma costituiscono una nuova valutazione compiuta da un collegio diversamente composto e che aveva eliminato il motivo di invalidità dell'atto che è comunque giunta alla medesima conclusione.

6.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

La possibilità per gli avvocati che si dichiarano disponibili di poter autenticare le firme in aggiunta ad una serie di pubblici ufficiali che già potevano esercitare questa funzione è stata prevista dall'ordinamento per ampliare il novero dei soggetti abilitati ad effettuare le autenticazioni richieste dai procedimenti elettorali favorendo la possibilità per tutti coloro che volessero esercitare i diritti di elettorato passivo di reperire un pubblico ufficiale che consenta di effettuare le autenticazioni che debbono avvenire entro un arco di tempo limitato.

Dal momento che la possibilità per l'avvocato di procedere all'autenticazione delle firme dipende esclusivamente dalla sua volontà, la forma attraverso cui tale disponibilità deve essere manifestata è assolutamente libera dal momento che non è richiesta alcuna forma di autorizzazione.

Pertanto la circostanza che l'avvocato Cotta abbia fatto presente verbalmente tale disponibilità il 14 marzo 2023, come risulta dalla mail mandata successivamente all'Ordine degli avvocati di Imperia in data 15 aprile 2023, non inficia in alcun modo la validità delle firme raccolte.

La norma prevede, però, anche la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine di appartenenza dell'avvocato di tale intervenuta possibilità di avvalersi dell'avvocato in questione per le autenticazioni delle firme in materia elettorale.

Ma tale pubblicazione non ha valore costitutivo come affermato nella sentenza ma ha efficacia meramente notiziale, come sostenuto dagli appellanti, perché lo scopo di tale pubblicazione è far conoscere a tutti della possibilità di avvalersi

dell'avvocato il cui nome viene pubblicato per le autenticazioni richieste dalla legge.

Non appare coerente con la *ratio legis* sostenere che un soggetto come l'ordine degli avvocati, che non ha nessuna possibilità di influire sulla decisione di un suo iscritto di rendersi disponibile all'autenticazione delle firme, possa influire su tale disponibilità non pubblicando la notizia sul sito Internet.

Nel caso di specie la mancata pubblicazione è dipesa da un disguido con il Consiglio dell'Ordine che non ha preso atto della manifestazione di volontà del suo iscritto provvedendo alla pubblicazione.

In conclusione l'avvocato Cotta era legittimato a raccogliere le firme in base alla sua mera disponibilità in tal senso, non pregiudicata dalla mancata comunicazione *erga omnes* di questa possibilità attraverso il sito Internet del suo ordine professionale.

Pertanto non è legittima l'esclusione dalla competizione elettorale della lista risultando una valida sottoscrizione delle firme richieste dalla legge per la presentazione della lista.

6.3. Il terzo motivo può considerarsi assorbito.

7. La particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Dario Simeoli

IL SEGRETARIO